



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

Susanna Loi	Presidente
Mauro Bonaretti	Consigliere
Vittoria Cerasi	Consigliere (relatore)
Maura Carta	Consigliere
Rita Gasparo	Primo referendario
Francesco Liguori	Primo referendario
Valeria Fusano	Primo referendario
Adriana Caroselli	Referendario
Francesco Testi	Referendario
Iole Genua	Referendario
Alessandro Mazzullo	Referendario

nell'adunanza del 23 luglio 2025 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

**nei confronti del Comune di Cantù (CO) sul funzionamento dei controlli interni negli
anni 2020, 2021, 2022 e 2023**

VISTO l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte stessa in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTO l'articolo 7, commi 7 e 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTO l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e successive modifiche ed integrazioni, che ha rafforzato le funzioni di controllo della Corte dei conti al fine di un più efficace coordinamento della finanza pubblica, adeguando il controllo sulla gestione finanziaria delle regioni e degli enti locali;

VISTE le deliberazioni della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 13/SEZAUT/2021/INPR, 16/SEZAUT/2022/INPR, 2/SEZAUT/2024/INPR recanti le *“Linee guida e relativo questionario per le relazioni annuali del sindaco dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, del sindaco delle città metropolitane e del presidente delle province sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni”* per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 (art. 148 del d. lgs. 18 agosto 2020, n. 267)”;

VISTA la deliberazione n. 31/2025/INPR del 26 febbraio 2025 con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2025;

VISTI i questionari del Sindaco del Comune di Cantù sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni negli anni 2020, 2021, 2022 e 2023;

VISTO il riscontro del 19 marzo 2025, prot. Cdc n. 3489, con cui il Comune di Cantù ha risposto alla nota istruttoria del 6 marzo 2025, prot. Cdc n. 3098, sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni per gli Esercizi: 2020 - 2021 - 2022 - 2023;

VISTA l'ordinanza n. 184 del 17 luglio 2025, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il relatore, Cons. Vittoria Cerasi

FATTO E DIRITTO

L'art. 148 del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL), a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legge n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, e da ultimo dall'art. 33 del decreto legge n. 91/2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 116, richiede ai Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, alle Città Metropolitane ed alle Province la redazione di una relazione annuale a dimostrazione dell'adeguatezza ed efficacia dei controlli interni realizzati nel corso dell'esercizio considerato.

Tale relazione-questionario sul sistema dei controlli interni, strutturato secondo le Linee guida annuali deliberate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti (cosiddetto "Referto sul sistema dei controlli interni" quale adempimento ai sensi dell'art.148 del TUEL) e da trasmettere alla competente Sezione regionale di controllo della Corte, va ad integrare il quadro informativo a disposizione di quest'ultima per l'esercizio delle proprie funzioni di esame della regolarità e legittimità delle gestioni finanziarie degli enti locali. In particolare, il Referto costituisce uno strumento ricognitivo che concorre a completare il controllo effettuato ai sensi dei commi 166 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 266/2005 e a far conoscere le eventuali irregolarità fatte emergere dagli organi di controllo interno degli enti locali.

Nel quadro del complesso sistema di verifiche delineato dal sopra menzionato decreto legge n. 174/2012, il Referto annuale intestato all'organo di vertice degli enti locali si pone in coerenza con l'obiettivo, da tempo perseguito dal legislatore, di fare dei controlli interni l'indispensabile supporto per le scelte decisionali e programmatiche dell'ente, in un'ottica di sana gestione finanziaria e di perseguimento del principio di buon andamento, nonché di apportare le opportune misure correttive, in presenza di criticità e disfunzioni.

Al riguardo, le finalità del controllo in esame sono state delineate dalla Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 28/SEZAUT/2014/INPR, e sono così riassumibili:

- verifica dell'adeguatezza funzionale e dell'effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni;
- valutazione degli strumenti diretti a verificare la coerenza dei risultati gestionali rispetto agli obiettivi programmati;

- verifica dell'osservanza dei principali vincoli normativi di carattere organizzativo, finanziario e contabile;
- rilevazione degli eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica;
- monitoraggio in corso d'anno degli effetti prodotti in attuazione delle misure di finanza pubblica e dei principali indirizzi programmatici dell'ente;
- consolidamento dei risultati con quelli delle gestioni degli organismi partecipati.

La Sezione delle Autonomie approva ogni anno le Linee guida e il relativo questionario che i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, le Città Metropolitane e le Province devono trasmettere alle Sezioni regionali della Corte dei conti quale schema per la relazione annuale sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni. Gli schemi di relazione approvati sono stati strutturati in un questionario a risposta sintetica, organizzati in sezioni dedicate alla raccolta di informazioni uniformi per ciascuna tipologia di controllo. In particolare, la prima sezione concerne il sistema dei controlli interni e mira ad una ricognizione dei principali adempimenti comuni a tutte le tipologie di controllo; le successive sezioni sono volte ad intercettare la presenza di eventuali problematiche nell'esercizio del controllo di regolarità amministrativa e contabile, del controllo di gestione, del controllo strategico, del controllo sugli equilibri finanziari, del controllo sugli organismi partecipati e del controllo sulla qualità dei servizi. Dal 2021 sono state introdotte due ulteriori sezioni con le quali la Sezione delle Autonomie vuole cogliere, sul versante dei controlli interni, le azioni dell'ente relative alla implementazione dello straordinario piano di investimenti pubblici, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che individua negli enti locali importanti soggetti attuatori; inoltre sono state inserite alcune domande relative al Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), il nuovo strumento di pianificazione strategica ed operativa introdotto dall'art. 6 del d.l. n. 80/2021.

A ulteriore rafforzamento dell'importanza dei controlli interni, va altresì rammentato che le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, ai sensi del sopra citato art. 148, comma 4, del TUEL, nel caso di rilevata assenza e inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo interno adottate, possono irrogare una sanzione pecuniaria a carico degli amministratori locali, *“fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e dai commi 5 e 5-bis dell'articolo 248 del presente testo unico”*.

Tutto ciò premesso, dall'analisi delle relazioni-questionario sul funzionamento del sistema dei controlli interni trasmessi per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 dal Comune di Cantù (CO) a questa Sezione regionale e dall'esame del riscontro istruttorio, puntuale ed esaustivo, pur non rilevando particolari criticità, sono emersi alcuni elementi che rivelano potenziali debolezze operative e metodologiche nel sistema dei controlli e che si evidenziano qui di seguito.

1 Sistema dei controlli interni

Dalla documentazione relativa all'esame *de qua* è emerso che i report vengono redatti e inviati regolarmente al Consiglio comunale, ai Revisori dei Conti e al Nucleo di Valutazione, ma non sono stati ufficializzati attraverso atti formali dell'Amministrazione. In particolare, nel riscontro istruttorio, l'Ente dichiara che il *"Regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 17/12/2012 prevede la predisposizione di report periodici (risposta punto 2.1 let. a)) ma non l'approvazione ("ufficializzazione") degli stessi con deliberazione di Giunta comunale o di Consiglio comunale."* Stessa criticità si riscontra nella risposta sul controllo analogo delle partecipate (regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 10/12/2019), i cui report vengono redatti, ma non vengono formalmente approvati da Giunta o Consiglio; nonostante ciò, l'Ente ha regolarmente svolto le proprie prerogative e doveri del controllo preventivo, concomitante e successivo. L'assenza di ufficializzazione dei report risulta non conforme a quanto previsto dalle Linee guida della Corte dei conti, secondo cui i report, una volta formalizzati, devono essere trasmessi agli organi competenti, affinché possano produrre effetti sul piano organizzativo e decisionale (23/SEZAUT/2019/FRG).

L'Ente in sede istruttoria ha dichiarato l'intenzione di conferire al nuovo Segretario generale il compito di valutare se modificare i regolamenti citati, al fine di introdurre un meccanismo di ufficializzazione formale dei report. Se ne prende atto.

2 Controllo di regolarità amministrativa contabile

Da quanto emerge nella relazione-questionario 2023 (analoga criticità si riscontra negli anni precedenti), il metodo di campionamento utilizzato dall'Ente prevede una modalità di estrazione casuale e semplice in contrasto con le indicazioni contenute nelle Linee guida che suggeriscono *"metodi di campionamento affidabili, fondati su criteri statistici e non con semplice estrazione o altro sistema empirico"* (23/SEZAUT/2019/FRG).

In seguito a richiesta istruttoria specifica, l'Ente ha spiegato che tale sistema di campionamento è quanto previsto dal Regolamento comunale sui controlli interni. Inoltre, *“poiché non sono state rilevate, nel tempo, criticità particolari in base alla diversa tipologia di atti, si è mantenuta la stessa modalità e percentuale di campionamento.”* L'Ente dichiara di voler affidare al nuovo Segretario generale l'incarico di valutare, rivedendo il regolamento, se introdurre una diversa metodologia di campionamento sugli atti da sottoporre al controllo. Se ne prende atto.

Con riguardo al controllo di regolarità contabile si rileva l'assenza di segnalazioni di irregolarità (su 2287 atti, tutti esaminati), così come per il controllo di regolarità tecnico amministrativa (su 4397 atti, di cui esaminati 2428). Nel prendere atto della risposta fornita, si invita l'Ente a valutare, continuativamente, l'efficacia di tali controlli. Non può non rimarcarsi l'importanza, non solo di controlli efficaci, ma anche della restituzione degli esiti di tale controllo. Infatti *“per valutare gli esiti del controllo di regolarità, è fondamentale conoscere se, in caso di riscontrate anomalie, siano state trasmesse ai responsabili dei servizi le necessarie direttive cui conformarsi, direttive che recepiscono le osservazioni formulate dall'organo del controllo. Trattasi del momento essenziale in cui le correzioni e i miglioramenti hanno modo di attuarsi”* (23/SEZAUT/2019/FRG).

3 Controllo della qualità dei servizi

In riferimento al *benchmarking*, ovvero alla comparazione della qualità dei servizi con comuni analoghi, l'Ente, ha dichiarato che, in qualità di capofila dell'ambito territoriale istituito ai sensi della legge n. 328/2000 e composto da otto comuni, coordina un sistema condiviso di programmazione e monitoraggio dei servizi sociali, basato su un confronto continuo tra gli enti partecipanti. Inoltre, riferisce che *“nell'ambito di appartenenza non vi sono enti territorialmente paragonabili al Comune di Cantù, pertanto, un benchmarking effettuato in rapporto a tali enti non sarebbe attendibile così come non lo sarebbe con Enti di pari dimensioni ma appartenenti ad ambiti territoriali diversi in quanto guidati da esigenze territoriali e sociali eterogenee.”* Nel prendere atto di quanto rappresentato, si ritiene la valutazione comparativa dell'efficienza/efficacia dei servizi fondamentale per i controlli di qualità secondo quanto raccomandato dalle Linee guida.

P . Q . M .

La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia – a seguito dell'esame delle risposte del Sindaco del Comune di Cantù (CO) ai questionari sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni negli esercizi 2020, 2021, 2022 e 2023, dei referti trasmessi e del riscontro istruttorio:

- invita l'Amministrazione comunale a prestare particolare attenzione alle criticità segnalate in parte motiva;
- dispone la trasmissione di questa deliberazione al Sindaco e al Presidente del consiglio comunale, perché ne informino l'assemblea, nonché all'Organo di revisione;
- richiede al Comune di Cantù (CO) di trasmettere entro sessanta giorni tramite ConTe la deliberazione consiliare di presa d'atto dei contenuti di questa pronuncia;
- dispone la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune, come richiesto dall'articolo 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nella camera di consiglio del 23 luglio 2025.

Il Relatore
(Vittoria Cerasi)

Il Presidente
(Susanna Loi)

Depositata in Segreteria

25 luglio 2025

Il Funzionario preposto
al servizio di supporto
(Susanna De Bernardis)